

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.37/2009

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Pres. di Sezione Mario Sancetta | Presidente |
| Cons. Raffaele Del Grosso | |
| Cons. Silvano Di Salvo | Relatore |
| Cons. Tommaso Viciglione | |
| Cons. Corradino Corrado | |
| Cons. Francesco Uccello | |
| I Ref. Laura Cafasso | |

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 16 dicembre 2009

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota n° 3488 di prot. in data 14 aprile 2009, con la quale il Presidente *pro tempore* della Provincia di Napoli ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 39 del 14 dicembre 2009 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente *pro tempore* della Provincia di Napoli ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla attuale vigenza –ai sensi del rinvio alla legge 26 gennaio 1865 n° 2134 contenuto nell'art. 17 della legge della Regione Campania 10 gennaio 1983 n° 13- dell'obbligo di versamento "*al Fondo assistenza e previdenza per il*

personale del Corpo forestale dello Stato" di un quarto dei proventi contravvenzionali relativi alle violazioni accertate dagli agenti di detto Corpo.

Nella richiesta di parere in argomento il Presidente interpellante ricostruisce il quadro normativo che ha disciplinato nel tempo la fattispecie in ambito nazionale e nel territorio regionale, e richiama (allegandone il testo integrale) la sentenza del Consiglio di Stato n° 5616 dell'11 novembre 2008, nella parte in cui la stessa afferma che –in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 12 maggio 1995 n° 195 con relativa introduzione dei principi dell'onnicomprendività della retribuzione e della devoluzione alla contrattazione collettiva di tutti gli aspetti relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio- si deve ritenere abrogato il diritto del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato a ottenere la quarta parte dei proventi in argomento.

CONSIDERATO :

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Presidente della Provincia di Napoli in quanto formulata dall'organo di vertice di detta Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, il Collegio reputa il quesito in trattazione caratterizzato da sufficiente grado di astrattezza e di generalità, nonché concernente l'interpretazione di norme direttamente incidenti sulla contabilità pubblica, sicché sussiste nella fattispecie anche il requisito di ammissibilità oggettiva quale più volte definito e precisato sia dalla Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr. deliberazione n° 5 del 17 febbraio 2006), sia da questa e dalle altre Sezioni regionali di controllo in sede consultiva (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, del/par n° 19/2009 del 23-24 aprile 2009).

Nel merito, la Sezione condivide le puntuali osservazioni già formulate da questa Corte in sede di Coordinamento con la nota menzionata nelle premesse della presente deliberazione, e ritiene dunque maggiormente rispondente ad una complessiva e coerente ricostruzione del quadro normativo l'interpretazione per la quale deve ritenersi tuttora vigente l'obbligo di versamento al Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato di una prestabilita quota dei proventi contravvenzionali relativi a violazioni accertate da agenti del predetto Corpo.

Al riguardo, può essere integralmente trascritto, in quanto in *parte qua* pienamente condivisibile, il primo capo della motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – I Sezione – n° 3893 del 1° settembre 2003 (sul punto confermata dalla surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI – n° 5616 dell'11 novembre 2008) :

"1. La controversia ha ad oggetto la quota pari ad un quarto dei proventi contravvenzionali derivanti dalle violazioni in materia forestale (RD 3267/23) accertate dal ricorrente.

Come rilevato in precedenti pronunce (TAR Toscana, 7 aprile 2003, nn. 1296, 1297, 1298), dalla combinata lettura dell'art. 3 della legge 26.1.1865, n. 2134, dell'art. 124, comma 2, lett.e), del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dell'art. 18 della legge 5.1.1933, n. 30, risulta inequivocabilmente espresso il principio per cui agli agenti accertatori di violazioni alla normativa forestale spetta la somma corrispondente al quarto dell'importo incassato a titolo di ammenda, oblazione, pena pecuniaria.

In verità l'art. 6 della L. 15.11.1973, n. 734 ha previsto il versamento integrale dei proventi contravvenzionali al bilancio dello Stato, con abrogazione di tutte le disposizioni di ripartizione dei proventi stessi a favore del personale statale, fatte comunque salve le norme

che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza. Peraltro, l'applicazione di tale norma, conformemente al parere del Cons. Stato, Sez. III, n. 1216/74 del 15.1.1975, è stata correttamente esclusa nei confronti del personale militare, in quanto non rientrante nell'ambito dei "dipendenti civili" dello Stato cui la legge medesima si riferisce, di modo che anche il personale del Corpo Forestale dello Stato è rimasto escluso dal divieto di riparto contenuto nel predetto art.6.

Quanto alla legislazione successiva, il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia forestale (DPR 616/77), il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il personale del Corpo Forestale dello Stato (DPR 384/81), la depenalizzazione e il riassetto delle sanzioni amministrative operati con DPR 689/81 (il cui art. 29, pur attribuendo alle Regioni i proventi delle sanzioni stesse nelle materie di competenza regionale, ha tuttavia precisato che "continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti"), non hanno inciso sulla riconoscibilità del diritto in questione, contribuendo invece a chiarire i passaggi procedurali che sussistono a monte dell'effettivo riparto della quota indicata a favore del personale accertatore, e riguardanti essenzialmente l'obbligo della Regione, che ha introitato le somme, di trasferire al Fondo la quota parte per il successivo riparto al personale accertatore delle contravvenzioni, conformemente all'art. 2 dello Statuto del Fondo stesso (vedi TAR Puglia, LE, II, n. 54 del 29.1.1999; sentenze stesso TAR nn. 55-64 del 1999; cfr. anche, in termini, parere 107744 dell'11.11.1999 dell'Avvocatura Generale dello Stato).

Né può ritenersi che le sanzioni di cui alla legge 689/81 stessa siano diverse da quelle di cui alla normativa precedente, trattandosi pur sempre, per quanto in questa sede interessa, delle medesime contravvenzioni in materia forestale. Il diritto poi della Regione ai proventi di tali sanzioni va temperato con quello, anch'esso riconosciuto ex lege, degli agenti accertatori del Corpo Forestale dello Stato. A questi ultimi dunque, in generale, va riconosciuto, alla stregua della normativa predetta, il diritto alle quote di spettanza dei menzionati proventi contravvenzionali. Legittimati passivamente, a fronte delle pretese degli agenti stessi, ed ai fini dell'assolvimento a loro favore dell'obbligo di legge predetto, sono la Regione ed il Fondo di Previdenza Assistenza e Premi del Corpo Forestale, ciascuno per la parte di competenza."

Del resto, al predetto parere fornito l'11 novembre 1999 dall'Avvocatura generale dello Stato ha fatto riferimento anche il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali in sede di risposta ad interpellanza parlamentare nella seduta n° 858 del 13 febbraio 2001, precisando che con il parere in argomento l'Avvocatura stessa ha evidenziato come *"...attualmente per lo stato della legislazione e per la prassi applicativa il quarto dei proventi contravvenzionali non possa essere negato al personale del Corpo forestale dello Stato nella misura netta determinata dal Ministero delle finanze del 17,424 per cento. Le regioni quindi dovrebbero ottemperare al relativo obbligo di versamento..."*, pur sottolineando come *"...La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel trasmettere il parere, ha auspicato un riesame completo della materia da parte del dipartimento della funzione pubblica, come peraltro era stato sollecitato anche dalla stessa Avvocatura proprio per riconsiderare la stessa opportunità di mantenere un regime di compartecipazione ai proventi contravvenzionali o comunque di uniformare la disciplina per tutte le Forze di polizia..."*.

Quanto poi alla questione dell'eventuale abrogazione delle disposizioni relative all'obbligo di versamento di che trattasi per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 12 maggio 1995 n° 195 e del connesso principio di onnicomprensività della retribuzione, possono essere richiamate le convincenti e condivisibili argomentazioni contenute nella nota del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo n° 7469/2009 menzionata nelle premesse della presente deliberazione, ove si osserva che alla perdurante vigenza dell'art. 17 della legge della Regione Campania 10 gennaio 1983 n° 13 non sembrano potersi contrapporre né il principio dell'onnicomprendività della retribuzione (in quanto, nella specie, trattasi di somme destinate non già all'incremento del trattamento economico fondamentale o accessorio individuale, ma all'implementazione di un Fondo assistenziale e previdenziale per le esclusive finalità dello stesso), né, comunque, il criterio della devoluzione alla contrattazione collettiva di tutti gli aspetti relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio, rinvenendosi

piuttosto, proprio nelle disposizioni contrattuali (es.: art. 17 del c.c.n.l. sottoscritto il 22 gennaio 2004), l'opposto principio dell'esclusione "*della possibilità che i proventi destinati a finalità assistenziali e previdenziali possano costituire forme di salario fondamentale o accessorio e, quindi, rientrare nella competenza contrattuale*" (nota del Coordinamento cit.).

Esulano peraltro dall'ambito di trattazione del presente parere, alla luce della specificità del contenuto del quesito posto alla Sezione, le ulteriori questioni relative al regime prescrizione dell'obbligo di versamento di che trattasi e all'applicabilità o meno dell'istituto alle sole sanzioni aventi in origine natura penale, pur affrontate nelle surrichiamate sentenze del giudice amministrativo.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009.

IL RELATORE
f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE
f.to Pres. Sez. Mario G.C. SANCETTA

Depositato in Segreteria in data 16 dicembre 2009

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Nicola Francioni